

La nuova regolamentazione europea delle aziende: opportunità o no?

di Matteo Ariano [*]



Nel corso di questi mesi, la Commissione UE presieduta da Ursula Von Der Leyen ha presentato una proposta di Regolamento per una disciplina unitaria, a livello comunitario, del regime giuridico delle società. Il presupposto è che il panorama europeo sia molto differenziato e occorra provare a uniformarlo e semplificarlo: tuttavia, piuttosto che avventurarsi nell'ambiziosa quanto complessa impresa di intervenire direttamente sulle normative nazionali, si è ritenuto di immaginare un nuovo sistema, che si andrà ad affiancare a quello dei ventisette Stati membri: per questo, la proposta è stata definita “ventottesimo regime”, come se fosse un ventottesimo Stato virtuale, che si aggiunge ai ventisette sistemi esistenti. La proposta di Regolamento è stata anche definita “EU Inc.” ossia “Impresa UE”, proprio per l'obiettivo di individuare un sistema normativo che consenta di creare un modello di impresa a livello europeo.

L'obiettivo finale è di consentire, a chi lo voglia, l'apertura di una nuova impresa in sole 48 ore, al costo massimo di cento euro, con un capitale sociale minimo di un euro e di poter stabilire la sede legale in uno qualunque degli Stati membri. Secondo la Commissione, infatti, aprire un'impresa nell'Unione, oggi, è molto più complicato che altrove, e questo comporta che molte “start-up” preferiscano emigrare anzitutto negli Stati Uniti d'America.

La discussione della proposta è stata avviata e ha già suscitato un ampio dibattito, a livello politico e sindacale: ad esempio, se da un lato registra il plauso di “Business Europe”, l'associazione che raggruppa le confindustrie europee per intenderci, dall'altro non sono mancati forti segni di preoccupazione da parte della Etuc, la Confederazione dei sindacati europei.

Difficile dirsi favorevoli all'aumento della burocrazia a dismisura, difficile opporsi alla riduzione degli oneri economici a favore del



mondo del lavoro, ma occorre constatare che, troppo spesso, la cosiddetta semplificazione, la deregolamentazione del mondo del lavoro abbia significato in concreto riduzione delle tutele per lavoratrici e lavoratori.

Così, ad esempio, se può apparire affascinante l'idea di poter aprire una start-up in soli due giorni, dall'altro ci si può chiedere: si saranno effettuati controlli per verificare che quell'azienda abbia reale capacità imprenditoriale, con una sua struttura, un suo capitale sociale e una compagine aziendale?

Uno dei principi ispiratori della proposta di Regolamento è il cosiddetto "once only", ossia "solo una volta": si prevede che, a livello europeo, l'impresa comunichi i propri dati una sola volta e che la Pubblica Amministrazione dei singoli Paesi UE non possa poi più chiederli. Ciò potrebbe significare, ad esempio, che se un'impresa abbia costituito la propria sede legale in Bulgaria, ma abbia in Italia la sua sede operativa, gli organi di controllo italiani non potranno chiederle documentazione e dovranno quindi rivolgersi alla PA bulgara per avere i documenti, piuttosto che all'impresa. Allo stesso modo, se l'azienda dovesse decidere di avere la

sede in uno Stato diverso dall'Italia ma operasse in Italia, non si applicherebbe la normativa giuslavoristica italiana, ma quella dello Stato in cui è presente la sede legale, mentre il regime fiscale rimarrebbe quello dello Stato in cui si opera.

Si può comprendere come un sistema simile appaia troppo sbilanciato verso il mondo imprenditoriale, mentre non dia garanzie di tutela per il mondo del lavoro.

Questa proposta normativa sembra ispirata al modello statunitense del "Delaware Inc.", ossia la possibilità di aprire un'azienda negli Stati Uniti d'America, con sede legale nello Stato del Delaware e sedi operative dove si voglia, con costi bassissimi e poche ore per la costituzione della società. Tuttavia, il contesto in cui questo avviene è quello degli Stati Uniti d'America, che sono uno Stato federale, mentre l'Unione Europea no.

Nel modello statunitense si applica un unico regime fiscale – quello statunitense – mentre nella proposta della Commissione ogni Stato membro manterrebbe il proprio, per cui se l'azienda avesse tre sedi operative in tre Stati membri, si applicherebbero tre regimi fiscali diversi. Ancora: se ci fossero controversie, il modello statunitense prevede un unico tribunale specializzato, mentre nel modello comunitario ogni Stato membro manterrebbe la propria giurisdizione.

Se l'Unione Europea fosse un'unione federale di Stati, con un sistema simile di norme e una stretta collaborazione transnazionale, verrebbe più facile immaginare un modello in cui creare un'impresa in uno degli Stati membri e operare in un altro, ma sappiamo benissimo che, purtroppo, allo stato attuale, così non è.

Piuttosto che mettere il carro davanti ai buoi, occorrerebbe procedere al contrario: avviare una più stretta e decisa collaborazione tra gli Stati e tra i loro apparati, creare banche dati uniche da cui gli organi di controllo possano attingere a livello europeo, rafforzare e spingere verso l'alto l'armonizzazione della normativa lavoristica, fiscale e contributiva.

Un'ulteriore perplessità di fondo: va bene la semplificazione, ma davvero l'Unione Europea ha necessità di inseguire modelli d'impresa molto, troppo diversi dal nostro? La nostra cultura e la nostra storia sono intrise di diritti e di tutele: davvero crediamo che potremo stare meglio, rinunciandovi? ■



[*] Presidente della Fondazione Prof. Massimo D'Antona ETS.